

Piano di gestione del rischio alluvioni

Incontri Anci – Regione – Autorità di bacino

Domande

venerdì 11 marzo 2022

Buon giorno, nel ringraziarvi anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservarci, vi elenco i quesiti raccolti consultando vari comuni.

Il responsabile del settore pianificazione e tutela del territorio

Fiorenza Dal Zotto

DOMANDE :

1. anche in P1 debba sempre essere richiesta la verifica di compatibilità idraulica ai sensi art 14 comma 2 in quanto, in base al singolo progetto, il rischio potrebbe essere diverso da quello indicato nella vs cartografie del rischio. E' corretta questa lettura?

2. è obbligatorio, per i proponenti, l'utilizzo dei vs software o è ammesso l'utilizzo di altri strumenti ai fini della verifica di compatibilità idraulica e analisi del rischio?

3. potete rendere disponibili i file ASC delle analisi di alluvionamento da voi espletate per agevolare i professionisti del settore nel predisporre le analisi del rischio?

4. ci si trova in una zona di attenzione, viene data indicazione del Rischio, ma non del pericolo: come ci si comporta ?

5. non troviamo le FAQ di cui ci avete parlato. Dove le possiamo trovare?

6. Come dobbiamo applicare l'art.13 comma 3 di seguito riportato:

"3. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (Allegato A punti 2.1 e 2.2) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2." [Si segnala che problema simile con il successivo comma 5 del medesimo art.13 :

"5. Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti l'individuazione di zone edificabili è consentita solo previa verifica della mancanza di soluzioni alternative al di fuori dell'area classificata e garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2".]

Ipotesi a: nelle zone soggette a P2/R3, è possibile applicare ogni previsione del PI vigente, a seguito di verifica di compatibilità idraulica (mediante il software Hero) che generi "risultati" tali da consentire il rispetto dei "limiti" previsti per una classe di rischio R2. [in questo caso si chiede come attestare questi risultati: ingegnere idraulico che fa lo studio e assevera? Consorzi di bonifica?]

Ipotesi b: la determinazione e la modifica della classe di rischio è sempre di competenza dell'Autorità di bacino, secondo le procedure riportate all'art 6 delle norme. [In tal caso per le zone P2/R3 non sarebbe possibile applicare alcuna previsione del PI vigente in quanto, di fatto, è già superato il rischio R2, trattandosi appunto di zone inquadrate come R3].

7. La verifica di compatibilità idraulica, già prevista per la redazione di varianti al PI e/o di PUA / interventi edilizi diretti (nei casi previsti dalle ordinanze del Commissario delegato per gli allagamenti del 2008), è distinta e autonoma rispetto a quella ora prevista dal PGRA.

8.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI COMUNI

4. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica secondo quanto disposto dagli articoli 9, 10, 11, 12 lett. e), 13, 14.

DOMANDA: eventuali nuove previsioni urbanistiche diverse da quelle vigenti alla data di adozione

Piano di gestione del rischio alluvioni

Incontri Anci – Regione – Autorità di bacino

Domande

venerdì 11 marzo 2022

del piano dovranno confrontarsi con le classi di pericolo e rischio indicate nelle mappe del piano stesso. Che tipo di verifica idraulica vada fatta in sede di Variante al PI: è sufficiente la consueta VCI (con parere di genio e consorzio) oppure deve essere prodotta anche altra verifica con il software Hero ? e se sì, deve essere valutata da qualche Ente ?

9.

ARTICOLO 12 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ ELEVATA (P3)

c. restauro e risanamento conservativo di edifici purché l'intervento e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti;

DOMANDA: che criteri possiamo utilizzare per questo tipo di verifica?

10.

ARTICOLO 13 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA (P2)

1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

2. L'ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 15% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni.

DOMANDA: dal punto di vista edilizio, l'ampliamento "include" la ristrutturazione che, a sua volta, include pacificamente anche la demolizione e ricostruzione. Come possiamo interpretare nel modo più corretto possibile questa norma coerentemente con quanto previsto dalle norme edilizie?

11. Cosa si intende per "piani di assetto e uso del territorio" di cui all'art. 13 comma 3?

Comprendono i PRG (PAT e PI) e i PUA?

12. Quale figura professionale può redigere l'allegato A? E le altre attestazioni, per esempio: l'attestazione di funzionalità del cambio di destinazione d'uso alla riduzione della vulnerabilità dei beni esposti (art. 12 comma 1 lettera c.)?

In generale, quali sono i requisiti che il professionista deve avere per poter redigere le relazioni previste dalle NTA del PGRA?

13. Come si relaziona l'art. 14 comma 4 in zona P1 (tutti gli interventi e le trasformazioni ... devono essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna) con l'art. 15 comma 2?

Nelle aree a pericolosità P1 è consentita la realizzazione dei locali interrati e seminterrati?

14. L'art. 14 comma 4 in zona P1 dispone "le infrastrutture devono essere collocate ad una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna":

- nel caso di un nuovo parcheggio, o di altra infrastruttura, nel quale sia poi difficile raccordare tale imposta con la strada o la pista ciclabile esistenti che si trovano a quota 0.00, a vostro avviso, quali soluzioni alternative si possono attuare?

15. Nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio in zona P1 posto a quota 0,00 sul piano campagna che allo stato attuale non rispetta le distanze dai confini/fabbricati/strade, la ricostruzione dovrà avvenire a quota +50 dal piano campagna?

Se sì, la ricostruzione avrebbe altezza e sagoma maggiori rispetto all'esistente, incidendo inevitabilmente sui diritti dei terzi confinanti, ovvero anche con problemi di "raccordo" con la quota strada esistente, ci sono soluzioni alternative?

Piano di gestione del rischio alluvioni
Incontri Anci – Regione – Autorità di bacino
Domande
venerdì 11 marzo 2022

16. Potete illustrare alcuni casi progettuali significativi in zona P2 e P1 con R diverso e sviluppo della relativa Verifica VCI sulla base del software Hero, quali ad esempio:

- caso nuova costruzione
- caso di demo ricostruzione
- caso di ampliamento maggiore del 15%

Indicando la quota di imposta del nuovo fabbricato, ovvero di quello ricostruito o del corpo di fabbrica in ampliamento.

17. CONSIDERAZIONE

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI COMUNI

3. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia devono essere tali da:

a. migliorare o mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, laddove possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'Allegato III del Piano.

Considerazione: Conviene inserire tale prescrizione già nella modulistica da presentare a firma del progettista.